Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 225

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 12 agosto 1978 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.	Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relative importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 23 marzo 1978
registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1978
registro n. 17 Difesa, foglio n. 62

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

BOTTO Gino, nato il 14 gennaio 1920 a Chiavari (Genova). — Giovane partigiano già maturo nel carattere ed esperto nelle discipline militari non esitava fin dai primi giorni successivi allo armistizio del settembre 1943 a dare, con slancio e generosità, il suo contributo alla Resistenza, offrendo con entusiasmo ogni energia in rischiose azioni di guerriglia nelle quali dimostrava coraggio, senso di responsabilità e capacità di organizzatore e di trascinatore. Per tali doti gli veniva conferito l'incarico del comando di distaccamento con cui impegnava abilmente un ben nutrito presidio tedesco del paese di Gattorna. Nel combattimento del 14 aprile 1945 riusciva, con azione tempestiva ed audace ad accerchiare l'importante caposaldo nemico del Passo della Forcella e ad occupare tale dominante posizione. — Chiavari, 8 settembre 1943-30 aprile 1945.

DALL'AGLIO Ermanno, nato il 13 ottobre 1926 a Imola (Bologna). — Giovane partigiano dotato di grande forza d'animo e giovanile slancio acquistava ben presto ascendente e posizione di prestigio nelle ardimentose S.A.P. dell'Imolese. Per le comprovate sue qualità veniva nominato ispettore di battaglione con l'incarico di mantenere libere le vie di collegamento delle S.A.P. e della 36ª Brigata operanti sulle rive del fiume Santerno. Nel settembre 1944, avuta notizia che un reparto nemico aveva raggiunto la località « Molino Paroli », per depredare la popolazione locale di ogni suo avere, accorreva sul posto con i suoi compagni ed ingaggiava un attacco di sorpresa e, con risoluta azione a fuoco costringeva i nazifascisti alla ritirata. L'ardimentosa azione suscitava unanime grato consenso nella popolazione che, ancora una volta, riconosceva nei partigiani i fervidi sostenitori delle civiche libertà. Imola, 1° luglio 1944-14 aprile 1945.

DRADI Renato, nato il 25 maggio 1926 a Ravenna. — Dotato di giovanile entusiasmo si univa ai reparti partigiani, con i quali prendeva parte ad azioni a fuoco che impegnavano il nemico sia nel centro abitato che nel territorio del ravennate. Conquistata notorietà e stima nella formazione di appartenenza gli veniva attribuito il grado e la responsabilità di commissario di compagnia. Nelle rischiosissime azioni di guerriglia, al comando dei suoi uomini, si distingueva per coraggio e capacità di valoroso combattente e di trascinatore. Ferito gravemente per ben due volte, prendeva le armi, appena possibile e tornava attivamente a guidare i suoi uomini fino al giorno della liberazione. — Ravenna e località viciniori, 1° ottobre 1943-8 maggio 1945.

FICO Italo Giovanni, nato il 3 luglio 1918 a Sestri Levante (Genova). — Ardimentoso combattente, partecipava alla resistenza distinguendosi per sagace opera di organizzatore. Fin dai primi mesi del 1944 dava un apporto decisivo alla costituzione delle prime bande partigiane nei rilievi montagnosi dell'entroterra ligure. Per le sue capacità ed il suo ascendente di trascinatore veniva nominato vice comandante della divisione « Caduri » di cui potenziava efficacemente l'inquadramento e le capacità operative. Sempre primo nelle più ardite e rischiose attività resistenziali in numerose azioni a fuoco arrecava al nemico sensibili perdite. Esempio di serena fede, di prode combattente e di tenace attaccamento ai più alti valori patriottici. — VI Zona della Liguria, 27 settembre 1943-30 aprile 1945.

MEDAGLIE DI BRONZO

BOLOGNA Luciano, nato il 30 giugno 1922 a Torino. — Capo di stato maggiore della 18ª brigata « Garibaldi », già distintosi in molteplici azioni per audacia e per capacità organizzative, in occasione dei combattimenti svoltisi a Cerasole nel 1944 assumeva il comando dell'ala sinistra dello schieramento partigiano e, pur disponendo di pochi uomini e scarso armamento, riusciva a respingere il nemico che maggiormente si accaniva contro quella località. Verso la fine del combattimento da solo impegnava una squadra di fucilieri nemici, riuscendo alla fine, con abile manovra, ad evitare la sua cattura. — Cerasole, 11 e 12 agosto 1944.

CEVASCO Lino Angelo, nato il 7 aprile 1929 a Bargagli (Genova). — Giovanissimo partigiano partecipava attivamente alla lotta della resistenza prendendo viva parte a numerosi e fortunati attacchi contro le truppe nazifasciste. Il 14 dicembre 1944 una agguerrita colonna tedesca attaccava il distaccamento di cui faceva parte. Accortosi tra i primi dell'incombente pericolo, con abilità e coraggio apriva il fuoco, di sorpresa e da solo, contro il nemico, ritardandone l'avanzata, con precise raffiche di mitra e offrendo così ai compagni la possibilità di mettersi in salvo. Riusciva infine a ritirarsi nel disperato tentativo di rompere l'accerchiamento nemico. Esempio di sprezzo del pericolo e di attaccamento al dovere. — Casanova di Bragella, 14 dicembre 1944.

COLLINA Mario, nato il 31 ottobre 1920 a Cesena (Forlì). — Animoso partigiano di agguerrita formazione romagnola, si offriva volontariamente a porre in atto una pericolosissima missione dal cui esito dipendeva la sopravvivenza del suo reparto. Nell'arduo compito affidatogli di aprire un varco nelle linee nemiche attraverso cui far evacuare i reparti — che dopo una durissima battaglia, ormai stremati e stretti in una morsa erano costretti al ripiegamento — ingaggiava combattimento ravvicinato con un munito reparto tedesco. Nel duro scontro scaturitone, benchè ferito, riusciva ugualmente a portare a termine il compito affidatogli contribuendo alla salvezza di consistenti reparti partigiani. — Civitella di Romagna, 1° ottobre 1944.

(5613)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1977, n. **1256**.

Autorizzazione ad accettare un legato a favore dello Stato.

N. 1256. Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene autorizzata l'accettazione a favore dello Stato del legato disposto dal signor Eugene Berman con testamento olografo in data 24 novembre 1970 e pubblicato con atto pubblico in data 9 gennaio 1973, n. 53951 di repertorio, a rogito dott. Luigi Napoleone, notaio in Roma; consistente in una raccolta di oggetti d'arte precolombiana e primitiva, di sculture in pietra, legno e terracotta, nonché di una notevole raccolta di oggetti d'arte etrusca, da destinare ad un museo dello Stato.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1978
Registro n. 11 Beni culturali, foglio n. 81

LEGGE 1° agosto 1978, n. **428**.

Proroga delle disposizioni della legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 1, primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge 6 giugno 1975, n. 172, sono prorogate al 30 giugno 1978.

Pertanto per il periodo 1° luglio 1977-30 giugno 1978 rimangono ferme le misure delle integrazioni di prezzo corrisposte dall'Ente nazionale per la cellulosa e

per la carta ai sensi dell'articolo 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) della legge 6 giugno 1975, n. 172.

Per la concessione della integrazione unitaria di cui alla lettera *f*) dello stesso articolo 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172, l'importo complessivo della spesa è stabilito in lire 500 milioni.

Per la concessione dei contributi di cui al secondo comma dello stesso articolo 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172, a favore delle riviste di elevato valore culturale, l'importo complessivo della spesa è stabilito in lire 1.000 milioni.

Per la concessione dei contributi di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172, a favore delle agenzie di stampa, l'importo complessivo della spesa è stabilito in lire 2.000 milioni.

La commissione tecnica per l'editoria di cui all'articolo 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, è incaricata di esaminare le questioni inerenti all'applicazione del presente articolo e di accertare la sussistenza per i giornali non quotidiani, per i periodici, per le riviste e per le agenzie di stampa dei requisiti richiesti per la concessione dei benefici previsti dal presente articolo nonchè i dati relativi alla tiratura dei giornali quotidiani.

Art. 2.

Il termine di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 6 giugno 1975, n. 172, è prorogato al 30 settembre 1978, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della stessa legge per la concessione dei finanziamenti ivi previsti.

Il limite massimo di importo per ciascun finanziamento assistibile dal contributo di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 4 è stabilito in 3.000 milioni senza alcuna differenza territoriale. Per ogni impresa la somma dei finanziamenti concessi non può comunque eccedere i 6.000 milioni.

L'onere relativo ai contributi in conto interessi farà carico all'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 5.

Art. 3.

E' autorizzata la concessione in favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta di un contributo straordinario dello Stato di lire 30.000 milioni, per il periodo 1° luglio 1977-30 giugno 1978, che verrà versato nel fondo di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 6 giugno 1975, n. 172.

Art. 4.

Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge sono applicabili le norme di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 1976 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 31 marzo 1976, che potranno essere modificate, in quanto necessario, con la procedura di cui all'articolo 10 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

Art. 5.

La concessione dei benefici disposti dall'articolo 1 della presente legge è subordinata all'adempimento degli obblighi dell'articolo 8 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

Gli adempimenti stessi non sono richiesti per il godimento delle agevolazioni fiscali disposte dall'articolo 3 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

Art. 6.

All'onere di lire 30.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo di una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto del Ministro delle finanze del 31 marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 1° aprile 1978, concernente variazioni dell'inquadramento nella tariffa di vendita dei tabacchi lavorati di marche di prodotti nazionali ed esteri.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° agosto 1978

PERTINI

ANDREOTTI — MALFATTI — PANDOLFI — MORLINO — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 4 agosto 1978, n. **429**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1978, n. 350, recante proroga della durata in carica delle commissioni regionali e provinciali per l'artigianato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 1° luglio 1978, n. 350, concernente proroga della durata in carica delle commissioni regionali e provinciali per l'artigianato, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni provinciali e regionali per l'artigianato, già prorogato sino al 30 ottobre 1978 dal decreto-legge 17 giugno 1977, n. 325, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 525, è ulteriormente prorogato sino alla entrata in vigore della legge-quadro sull'artigianato, e comunque non oltre il 30 giugno 1979.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1978

PERTINI

ANDREOTTI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 4 agosto 1978, n. **430**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 luglio 1978, n. 367, concernente interpretazione autentica in tema di disciplina giuridica dei rapporti tra enti sportivi ed atleti iscritti alle federazioni di categoria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 14 luglio 1978, n. 367, concernente interpretazione autentica in tema di disciplina giuridica dei rapporti tra enti sportivi ed atleti iscritti alle federazioni di categoria, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

il primo comma è soppresso;

al secondo comma, sono soppresse le parole: in particolare.

L'articolo 2 *è soppresso.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1978

PERTINI

ANDREOTTI — SCOTTI — PASTORINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1978, n. **431**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'ordinamento della scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 954, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in cardiologia, è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in cardiologia

Art. 138. — La scuola di specializzazione in cardiologia ha sede presso l'istituto di clinica medica generale e terapia medica e conferisce il diploma di specialista in cardiologia.

Art. 139. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo in cardiologia o, in mancanza di questi, a un professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 140. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di 6 per anno di corso, e complessivamente di 24 iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 141. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare;
2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (I);
3) biochimica e biofisica;
4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (I);
5) informatica medica e strumentazione biomedica (I).

2° *Anno*:

1) anatomia patologica (I);
2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (II);
3) patologia e clinica cardiovascolare (I);
4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (II);
5) informatica medica e strumentazione biomedica (II);
6) radiologia (I);
7) aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie cardiovascolari.

3° *Anno*:

1) anatomia patologica (II);

2) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (III);

3) patologia e clinica cardiovascolare (II);

4) radiologia (II);

5) terapia medica e farmacologia clinica (I).

4° *Anno*:

1) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (IV);

2) patologia e clinica cardiovascolare (III);

3) terapia medica e farmacologia clinica (II);

4) terapia chirurgica;

5) terapie intensive cardiologiche.

Art. 142. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguano le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere la prova di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialità in cardiologia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma, consistente nella dissertazione scritta di un argomento di carattere cardiologico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1978

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1978
Registro n. 83 *Istruzione, foglio n.* 138

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1978, n. **432.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 192, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in cardiologia.

L'art. 236, relativo alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in cardiologia, è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in cardiologia

Art. 256. — La scuola di specializzazione in cardiologia ha sede presso l'istituto di clinica medica I e conferisce il diploma di specialista in cardiologia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione e, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo della materia affine. Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di sei per anno di corso e complessivamente di ventiquattro iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare;

2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (I);

3) biochimica e biofisica;

4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (I);

5) informatica medica e strumentale biomedica (I).

2° *Anno*:

1) anatomia patologica (I);

2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (II);

3) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (II);

4) patologia e clinica cardiovascolare (I);

5) informatica medica e strumentale biomedica (II);

6) radiologia (I);

7) aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie cardiovascolari.

3° *Anno*:

1) anatomia patologica (II);

2) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (III);

3) patologia e clinica cardiovascolare (II);

4) radiologia (II);

5) terapia medica e farmacologia clinica (I).

4° *Anno*:

1) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (IV);

2) patologia e clinica cardiovascolare (III);

3) terapia medica e farmacologia clinica (II);

4) terapia chirurgica;

5) terapie intensive cardiologiche.

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in cardiologia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento di carattere cardiologico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1978

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1978
Registro n. 83 *Istruzione, foglio n.* 139

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1978, n. **433.**

Autorizzazione alla fondazione artistica Poldi-Pezzoli, in Milano, ad accettare una donazione.

N. 433. Decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1978, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, la fondazione artistica Poldi-Pezzoli, in Milano, viene autorizzata ad accettare la donazione di una collezione di pizzi antichi disposta dalla sig.ra Elena Baslini, con atto pubblico in data 10 giugno 1977, n. 65109/22329 di repertorio, a rogito dott. Cesare Gallavresi, notaio in Milano, da destinare al museo Poldi-Pezzoli.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1978
Registro n. 11 *Beni culturali, foglio n.* 80

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Citocyllina » nelle preparazioni 12 compresse × 100.000 U.O. e flacone × 50 cc da 1.000.000 U.O., nonchè la relativa categoria 20 pastiglie, della ditta Morgan - Laboratori scientifici italo-americani, in Torino. (Decreto di revoca n. 5180/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 4 ottobre 1954 e 21 ottobre 1955, con i quali vennero registrate ai numeri 9356 e 9356/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Citocyllina » nelle preparazioni 12 compresse × 100.000 U.O. e flacone × 50 cc da 1.000.000 U.O., nonchè la relativa categoria 20 pastiglie, a nome della ditta Morgan - Laboratori scientifici italo-americani, con sede in Torino, corso Trapani, 7, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, per le preparazioni compresse e sciroppo della suddetta specialità medicinale, contenenti Penicillina G per uso orale, non è dimostrato un assorbimento terapeuticamente valido dell'antibiotico, e che, per quanto riguarda la preparazione pastiglie della specialità stessa, contenente Penicillina G per uso topico, il rapporto tra gli effetti collaterali riscontrati e l'attività terapeutica appare nettamente sfavorevole, e che con l'uso del prodotto stesso possono verificarsi fenomeni allergici;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Citocyllina » nelle preparazioni 12 compresse × 100.000 U.O. e flacone × 50 cc da 1.000.000 U.O., nonchè la relativa categoria 20 pastiglie, registrate rispettivamente ai numeri 9356 e 9356/A, in data 4 ottobre 1954 e 21 ottobre 1955, a nome della ditta Morgan - Laboratori scientifici italo-americani, con sede in Torino, corso Trapani, 7.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5789)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Domenico Maddaloni, in Napoli.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126 modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di n. 261 cartoni di ombrelli di origine e provenienza Taiwan la ditta Domenico Maddaloni di Napoli ha effettuato un pagamento anticipato di $ 27.963 di cui al mod. *B*-Import n. 5336091 del 17 marzo 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Napoli il 31 agosto 1976 ed il 24 settembre 1976 con un ritardo, quindi, di 104 e 128 giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12) *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 514723 del 10 febbraio 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che l'interessata ha inteso giustificare il ritardo adducendo come motivo elementi di natura commerciale consistenti nella mancata richiesta dell'articolo sul mercato interno e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Domenico Maddaloni mediante fidejussione dell'Istituto bancario italiano nella misura del 5 % di $ 27.963 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(5888)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cartiera Vallagarina S.p.a., in Bergamo, stabilimento in Vallalagarina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 14 maggio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Cartiera Vallagarina S.p.a., con sede in Bergamo, stabilimento in Vallalagarina (Trento), con effetto dal 30 agosto 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cartiera Vallagarina S.p.a., con sede in Bergamo, stabilimento in Vallalagarina (Trento), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6579)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cartiera Vallagarina S.p.a., in Bergamo, stabilimento in Vallalagarina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 14 maggio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Car-

tiera Vallagarina S.p.a., con sede in Bergamo, stabilimento in Vallalagarina (Trento), con effetto dal 30 agosto 1976;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1978, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cartiera Vallagarina S.p.a., con sede in Bergamo, stabilimento in Vallalagarina (Trento), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6580)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Remmert, con sede in San Maurizio Canavese, stabilimenti di San Maurizio Canavese e di Ciriè.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 17 marzo 1977, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Remmert, con sede in San Maurizio Canavese (Torino) e stabilimenti a Ciriè e San Maurizio Canavese, con effetto dal 22 novembre 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Remmert, con sede in San Maurizio Canavese (Torino) e stabilimenti a Ciriè e San Maurizio Canavese, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6581)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Remmert, con sede in San Maurizio Canavese, stabilimenti di San Maurizio Canavese e di Ciriè.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 17 marzo 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Remmert, con sede in San Maurizio Canavese (Torino) e stabilimenti a Ciriè e San Maurizio Canavese, con effetto dal 22 novembre 1976;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1978, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Remmert, con sede in San Maurizio Canavese (Torino) e stabilimenti a Ciriè e San Maurizio Canavese, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6582)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici, in Sparanise.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 16 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici, in Sparanise (Caserta);

Visti i decreti ministeriali, 17 giugno 1978 e 19 giugno 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 dicembre 1976 al 22 marzo 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici, in Sparanise (Caserta), è prolungata fino al 21 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6577)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici, in Sparanise.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
Vista la delibera del C.I.P.I. del 16 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici, in Sparanise (Caserta);
Visti i decreti ministeriali 17 giugno 1978, 19 giugno 1978 e 25 luglio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 dicembre 1976 al 21 giugno 1978;
Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici, in Sparanise (Caserta), è prolungata fino al 21 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6578)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1978.

Nomina del presidente del Comitato olimpico nazionale italiano.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni, sulla costituzione e l'ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.);
Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, concernente l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, concernente norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426;
Vista la delibera del consiglio nazionale del C.O.N.I. n. 96 del 4 agosto 1978, con la quale il dott. Franco Carraro è stato designato quale presidente del C.O.N.I.;
Visti gli articoli 32 e 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70, nonché le modifiche apportate al citato art. 32 con la legge 8 luglio 1977, n. 406;
Visto l'art. 5 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Franco Carraro è nominato presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) per il quadriennio 1978-81.

Roma, addì 7 agosto 1978

Il Ministro: PASTORINO

(6566)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1978.

Proroga dal 1° luglio al 26 novembre 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Segrate della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
Vista la delibera del C.I.P.I. del 27 gennaio 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;
Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 26 gennaio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Segrate (Milano) della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata dal 1° luglio 1978 al 26 novembre 1978;

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1978

Il Ministro: Scotti

(6572)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Michele Caputo & Figlio Vito di Vito Caputo, in Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Michele Caputo & Figlio Vito di Vito Caputo, in Taranto;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Michele Caputo & Figlio Vito di Vito Caputo, in Taranto, è prolungata fino al 30 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1978

Il Ministro: Scotti

(6567)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1978.

Proroga dal 1° luglio al 1° ottobre 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dagli stabilimenti di Cornaredo e di Milano, nonchè dalla sede amministrativa, tecnica e commerciale di Milano della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dagli stabilimenti di Cornaredo (Milano) e di Milano, via Corsica, nonchè dalla sede amministrativa, tecnica e commerciale di Milano della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata dal 1° luglio 1978 al 1° ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1978

Il Ministro: Scotti

(6571)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto dell'impresa, ubicate in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, concernente norme per agevolare la mobilità dei lavoratori ed in materia di Cassa integrazione guadagni;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, per tutti i propri stabilimenti comprese le unità organiche dell'azienda stessa esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei dipendenti della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto dell'impresa ubicate in Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1978 al 1° febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comune di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6576)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto dell'impresa, ubicate in Genova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, concernente norme per agevolare la mobilità dei lavoratori ed in materia di Cassa integrazione guadagni;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, per tutti i propri stabilimenti comprese le unità organiche dell'azienda stessa esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto dell'impresa, ubicate in Genova, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1978 al 1° febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6575)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto dell'impresa, ubicate in Milano e provincia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, concernente norme per agevolare la mobilità dei lavoratori ed in materia di Cassa integrazione guadagni;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, per tutti i propri stabilimenti comprese le unità organiche dell'azienda stessa esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodot-

to dell'impresa ubicate in Milano e provincia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo 1° agosto 1978-1° febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6574)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto dell'impresa ubicate in Torino, Trento, Verona, Bergamo, Firenze, Napoli e Bari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, concernente norme per agevolare la mobilità dei lavoratori ed in materia di Cassa integrazione guadagni;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, per tutti i propri stabilimenti comprese le unità organiche dell'azienda stessa esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e le regioni interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto dell impresa ubicate in Torino, Trento, Verona, Bergamo, Firenze, Napoli e Bari, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1978 al 1° febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6573)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1978.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1978, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1978;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di agosto 1978 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 750 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,90 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1978.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale, 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 agosto 1978, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 8 maggio 1978.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 agosto 1978.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1978
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 17

(6619)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1978.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1978, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1978;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di agosto 1978 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1979.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale, 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 agosto 1978, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 8 maggio 1978.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 agosto 1978.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1978
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 18

(6620)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1978.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1978, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1978;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di agosto 1978 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 85,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1979.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Republbica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale, 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 agosto 1978, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 8 maggio 1978.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 agosto 1978.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione dello Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1978
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 19

(6621)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Romeo Rega, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Romeo Rega, in Roma;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Romeo Rega, in Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1978 al 1° agosto 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6569)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Michele Caputo & Figlio Vito di Vito Caputo, in Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Michele Caputo & Figlio Vito di Vito Caputo, in Taranto;

Visti i decreti ministeriali 19 aprile 1978 e 8 agosto 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 30 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Michele Caputo & Figlio Vito di Vito Caputo, in Taranto, è prolungata fino al 31 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6568)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie ghisa Spoleto, in Milano, stabilimento di Spoleto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 20 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Fonderie ghisa Spoleto, con sede in Milano, stabilimento di Spoleto (Perugia);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie ghisa Spoleto, con sede in Milano, stabilimento di Spoleto (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 gennaio al 15 luglio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6570)

ORDINANZA MINISTERIALE 24 luglio 1978.

Divieto di importazione e transito in Italia dal Brasile e da Malta di suidi vivi e dei relativi prodotti, per la prevenzione della peste suina africana.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 25 marzo 1967 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 30 marzo 1967, recante norme di polizia veterinaria per la prevenzione della peste suina africana;

Visto l'accordo italo-maltese firmato a Roma il 30 dicembre 1972, relativo all'importazione da Malta di suini vivi da macello e di carni suine;

Visto l'accordo sanitario italo-brasiliano firmato a Brasilia il 30 ottobre 1972, relativo all'importazione dal Brasile di carni refrigerate o congelate;

Visto il provvedimento di cui al telegramma del 25 marzo 1978, concernente il divieto di importazione e di transito da Malta in Italia di suidi vivi e dei relativi prodotti ed avanzi non sterilizzati, adottato per la prevenzione della peste suina africana, presente a Malta;

Visto il provvedimento di cui al telegramma del 24 luglio 1978 concernente il divieto di importazione e di transito dal Brasile in Italia di suidi vivi e dei relativi prodotti ed avanzi non sterilizzati, adottato per la prevenzione della peste suina africana, presente in territorio brasiliano;

Ordina:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'ordinanza ministeriale 25 marzo 1967, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 30 marzo 1967, recante norme di polizia veterinaria per la prevenzione della peste suina africana, sono estese a Malta e al Brasile.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(6490)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 24/1978. Cassa conguaglio per il settore elettrico. Rimborso definitivo del maggiore onere sostenuto per la produzione termoelettrica effettuata nello anno 1977.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 34/1974 del 6 luglio 1974, n. 35/1974 del 25 luglio 1974, n. 47/1974 del 5 dicembre 1974, n. 5/1976 del 12 marzo 1976, n. 37/1976 del 30 novembre 1976 e n. 25/1977 del 31 maggio 1977;

Considerato che la Cassa conguaglio per il settore elettrico, a norma dei provvedimenti numeri 35/1974 e 37/1976, ha acquisito tutti gli elementi dimostrativi del maggiore onere relativo ai combustibili impiegati dalle imprese per la produzione di energia termoelettrica nell'anno 1977 ed ha effettuato l'esame tecnico relativo alla valutazione della misura del rimborso spettante ad ogni singolo impianto;

D'intesa con il Ministro del Tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A seguito delle domande presentate dalle imprese interessate, in applicazione dei provvedimenti numeri 34/1974 del 6 luglio 1974, 35/1974 del 25 luglio 1974 e 37/1976 del 30 novembre 1976 — visto l'esame tecnico eseguito dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico relativo alla valutazione della misura del rimborso dei maggiori oneri sostenuti, rispetto al 1973, per il combustibile impiegato in ogni singolo impianto per la produzione termoelettrica effettuata a decorrere dalle ore zero del 1° gennaio 1977 — è disposta la corresponsione, da parte della stessa Cassa conguaglio, del rimborso relativo all'anno 1977 dei predetti maggiori oneri, commisurato all'energia prodotta, con combustibili il cui maggiore onere è ammesso a rimborso, dagli impianti appresso indicati, nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 1977, ad eccezione di quella prodotta dalle seguenti centrali o parti di centrali:

1) *Centrali o parti di centrali la di cui produzione è stata già ammessa al rimborso con il provvedimento n. 25/1977 del 31 maggio 1977:*

Centrale di Piombino dell'Enel: in questa centrale sono entrati in servizio nel 1977 il primo gruppo da 370 MVA ed il primo e secondo gruppo elettrogeno da 350 KVA ciascuno per le cui produzioni viene confermata la decorrenza dal 20 gennaio 1977 con l'aliquota definitiva appresso indicata.

Centrale di Maddaloni dell'Enel: in questa cantrale e entrato in servizio nel 1977 il secondo gruppo da 107 MVA ed il primo gruppo elettrogeno da 800 KVA per le di cui produzioni viene confermata la decorrenza dal 28 marzo 1977 con l'aliquota definitiva appresso indicata.

Centrale di Tarvisio della Società idroelettrica Weissenfels: in questa centrale è entrato in servizio nel 1977 un primo gruppo elettrogeno a metano da 1125 KVA per la di cui produzione viene confermata la decorrenza dal 29 gennaio 1977 con l'aliquota definitiva appresso indicata.

2) *Centrali o parti di centrali, la di cui produzione viene ammessa al rimborso con il presente provvedimento, con decorrenza fissata in base al disposto dei provvedimenti numeri 35/1974, 5/1976 e 37/1976:*

Centrale di Rossano Calabro dell'Enel: in questa centrale è entrato in servizio nel 1977 il quarto gruppo da 370 MVA per la cui produzione viene stabilita la decorrenza del 20 maggio 1977 con l'aliquota appresso indicata.

Centrale Maddaloni dell'Enel: in questa centrale è entrato in servizio nel 1977 il primo gruppo da 107 MVA per la di cui produzione viene stabilita la decorrenza del 2 luglio 1977 con l'aliquota appresso indicata.

Centrale di Brindisi dellEnel: in questa centrale è entrato in servizio nel 1977 il quarto gruppo da 370 MVA per la di cui produzione viene stabilita la decorrenza del 16 luglio 1977 con l'aliquota appresso indicata.

Centrale di Stromboli dell'Enel: questa centrale è ammessa al rimborso con decorrenza dal 21 luglio 1977. Per la produzione effettuata dai due gruppi elettrodiesel della potenza di 500 KVA ciascuno, ivi installati, viene stabilita l'aliquota definitiva appresso indicata.

Centrale di Piombino dell'Enel: in questa centrale è entrato in servizio nel 1977 il secondo gruppo da 370 MVA per la di cui produzione viene stabilita la decorenza del 4 novembre 1977, con l'aliquota definitiva appresso indicata.

Centrale di Marghera Levante della società Montedison S.p.a. che produce per conto dell'Enel: è ammessa al rimborso con decorrenza dal 2 dicembre 1977 per la produzione termoelettrica effettuata dal primo gruppo esistente nella centrale con l'aliquota definitiva appresso indicata.

Centrale di Villa di Serio della società Italcementi S.p.a. che produce per conto dell'Enel: in questa centrale è entrato in servizio nel 1977 il quinto gruppo da 37 MVA, la di cui produzione è ammessa al rimborso con la decorrenza dal 19 ottobre 1977.

Il rimborso viene calcolato con l'applicazione dell'aliquota, precisata per ogni impianto, alla produzione effettuata nei periodi suddetti quale risulta dai verbali effettuati dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (U.T.I.F.), ai sensi dei provvedimenti numeri 35/1974 e 37/1976 sopra richiamati, diminuita dei quantitativi di energia, prodotta come sopra, impiegati per autoconsumo nel periodo considerato.

Nel caso in cui la produzione termoelettrica da ammettere al rimborso dei maggiori oneri sia immessa nella rete di trasporto o distribuzione del produttore unitamente ad energia idrica autoprodotta e/o ad energia di acquisto, il quantitativo di energia di autoconsumo prelevato dalla rete stessa, da considerare ai fini di cui sopra, deve essere ridotto in misura pari al rapporto che intercorre tra il quantitativo di energia termica prodotta — ai sensi del cap. VI, quinto capoverso, del provvedimento C.I.P. n. 34/1974 e di quanto disposto, ad integrazione di questo capoverso, dal provvedimento n. 47/1974 — ed il totale dell'energia immessa nella rete in questione nel periodo considerato. Per energia termica prodotta si deve intendere, nel caso in questione, quella al netto dei servizi ausiliari della produzione stessa.

La Cassa conguaglio per il settore elettrico, all'atto del versamento del rimborso a saldo di quanto dovuto per il titolo in questione, detrarrà le corresponsioni erogate a titolo di acconto a norma del provv. n. 25/1977 del 31 maggio 1977, nonchè gli importi del sovrapprezzo termico incassato dalle imprese e non versati alla Cassa conguaglio a norma del provv. n. 35/1974.

A) *Energia termoelettrica prodotta in proprio:*

Ente nazionale per l'energia elettrica - Enel, per le seguenti centrali:

Vado Ligure	L/KWh	13,502890
La Spezia	»	13,197892
Genova	»	11,974993
Chivasso	»	15,998451
Trino	»	27,934848
La Casella	»	13,054990
Piacenza	»	13,861878
Turbigo	»	13,368658
Tavazzano	»	14,315447
Ostiglia	»	13,122200

Fusina	L./KWh	11,693662
Porto Marghera	»	12,491596
Monfalcone	»	10,297772
S. Barbara	»	15,793429
Orlando	»	28,984615
Marzocco	»	14,685237
Porto Corsini	»	14,075955
Capraia	»	26,501013
Portoferraio N.C.	»	34,326059
Torrevaldaliga	»	13,833409
Civitavecchia Fiumaretta . . .	»	14,893170
Camerata Picena	»	24,552318
Pietrafitta	»	14,319885
Bastardo	»	14,881549
Latina	»	22,110557
Ventotene	»	24,597580
Napoli Levante . . .	»	15,750981
Vigliena	»	17,817622
Bari	»	16,256428
Brindisi	»	13,959358
Taranto Nord	»	31,845203
Mercure	»	15,694504
Garigliano	»	123,980000
Rossano Calabro	»	13,932777
Milazzo	»	14,212740
Augusta	»	15,213849
Termini Imerese	»	14,893510
Vulcano	»	23,068623
Porto Empedocle	»	15,844422
Malfa	»	24,123437
S. Marina Salina	»	22,622142
Codrongianus	»	32,454322
Sulcis	»	15,036952
Portovesme	»	19,935430
S. Gilla	»	17,136868
Piombino	»	14,207260
Maddaloni	»	29,924070
Stromboli	»	29,479893
Azienda elettrica municipale di Torino - per la centrale di Moncalieri . . .	»	14,051509
Azienda elettrica municipale di Milano - per la centrale di Cassano d'Adda .	»	14,667157
Servizi municipalizzati del comune di Brescia - per le centrali di:		
Cassano d'Adda .	»	16,660687
Ponti sul Mincio	»	14,297492
Servizi municipalizzati del comune di Brescia - per la centrale di Brescia - via Lamarmora	»	20,599023
Servizi municipalizzati del comune di Verona - per la centrale di Ponti sul Mincio	»	14,165448
A.C.E.A. - Azienda comunale elettricità ed acque Roma - per la centrale di « G. Montemartini » . . .	»	28,187877
Azienda servizi pubblici municipalizzati Osimo - per la centrale di Padiglioni di Osimo	»	12,576974
Impresa Dante Nigris - per la centrale di Ampezzo	L./KWh	26,168137
S.p.a. Idroelettrica Valcanale - per la centrale di Malborghetto Valbruna . .	»	23,083951
Soc. Idroelettrica Weissenfels - per la centrale di Tarvisio	»	27,528460

B) *Enel per le seguenti centrali che hanno prodotto per suo conto, a norma del punto* 1) *del paragrafo* C) *del provv. n.* 47/1974:

Marghera Levante della Montedison S.p.a.	L./KWh	12,290896
Avezzano dello Zuccherificio di Avezzano S.p.a. (SAZA)	»	18,987701
Portoscuso dell'Al.Sar. S.p.a. . .	»	14,734486
Fusina dell'Alumetal S.p.a. . . .	»	13,486274
Fusina della Soc. Alluminio Veneto p.a. (SAVA)	»	14,431102

C) *Centrali per la di cui produzione non viene disposta, con il presente provvedimento, la corresponsione del rimborso del maggiore onere termico relativo all'anno* 1977, *a norma del punto* 4) *del provv. n.* 37/1976:

Centrale di Forni di Sopra della Società anonima cooperativa Forni di Sopra (Bolzano)

Centrale di Colle Isarco dell'Azienda elettrica Paul Gröbner (Bolzano)

Per le due centrali sopraindicate, non sono stati forniti gli elementi necessari alla determinazione del maggiore onere termico sostenuto per la produzione termoelettrica effettuata nell'anno 1977 entro i termini stabiliti al punto 4) del provv. n. 37/1976.

D) *Centrali la di cui aliquota d'acconto per il rimborso del maggiore onere sostenuto per la produzione dell'energia termoelettrica è stata fissata con il provvedimento n.* 25/1977, *per le quali non si procede alla determinazione della relativa aliquota definitiva in quanto non risulta prodotta energia termoelettrica nell'anno* 1977:

Ente nazionale per l'energia elettrica - Enel - per le seguenti centrali:

Fiumicino

Palermo Quattroventi

Ente nazionale per l'energia elettrica - Enel - per le seguenti centrali che producono per suo conto:

Brindisi della Montedison S.p.a.

Villa di Serio della Italcementi S.p.a.

Matera delle Cementerie Calabro Lucane S.p.a.

Varedo della Snia Viscosa S.p.a.

Priolo della Montedison S.p.a.

E) *La centrale di Padiglioni di Osimo, dell'Azienda servizi pubblici municipalizzati di Osimo la di cui produzione termoelettrica effettuata nell'anno* 1976 *fu temporaneamente esclusa dal rimborso del maggiore onere termico con il provv. n.* 30/1977, *risulta ora ammissibile in base a quanto stabilito al punto* 4) *del provv. n.* 37/1976. *Il suddetto rimborso viene calcolato, sulla energia prodotta termicamente quale risulta dai verbali redatti dall'Utif di Ancona per il periodo dal* 1° *gennaio al* 31 *dicembre* 1976 *con l'applicazione della seguente aliquota:*

Centrale di Padiglioni di Osimo . .	L./KWh	14,190425

Roma, addì 4 agosto 1978

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(6653)

Provvedimento n. 28/1978.
Norme per la Cassa conguaglio per il settore elettrico

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 1224 del 20 giugno 1969 e n. 34/1974 del 6 luglio 1974;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 23 dicembre 1977 riguardante il piano energetico nazionale e le direttive sulla politica tariffaria;

Ritenuto che il compito assegnato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico a norma del punto 1), lettera *c*), del provvedimento n. 1224 del 20 giugno 1969 può essere assolto in sede di determinazione delle eventuali integrazioni spettanti alle imprese elettriche minori ai sensi del punto 1), lettera *b*), dello stesso provvedimento n. 1224, e successive disposizioni;

Ritenuto che il compito, assegnato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, a norma del punto 1), lettera *d*), del provvedimento n. 1224 può essere assolto nel quadro dei provvedimenti da adottarsi dal C.I.P. ai fini del riassetto della situazione economico-finanziaria dell'E.N.E.L., in conformità alla deliberazione del C.I.P.E. in data 23 dicembre 1977;

Considerato che le attuali eccedenze del conto patrimoniale della Cassa conguaglio per il settore elettrico consentono di corrispondere all'E.N.E.L. e alle altre imprese elettriche aventi diritto il rimborso dei minori introiti ed oneri conseguenti derivanti dall'applicazione delle leggi n. 1089 del 25 ottobre 1968 e n. 853 del 6 ottobre 1971, spettanti per i periodi sino a tutto il 30 giugno 1978;

D'intesa con il Ministero del tesoro, ai sensi del decreto legislativo presidenziale 26 gennaio 1948, n. 98;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

1. — I rimborsi di cui al punto 1), lettere *c*) e *d*), del provvedimento n. 1224 del 20 giugno 1969, relativi ai minori introiti ed oneri conseguenti derivanti alle imprese elettriche minori, all'E.N.E.L. ed alle altre imprese elettriche dalla applicazione delle leggi n. 1089 del 25 ottobre 1968, e n. 853 del 6 ottobre 1971 vengono a cessare con l'effettuazione delle liquidazioni concernenti il rimborso dei minori introiti ed oneri conseguenti relativi ai periodi sino a tutto il 30 giugno 1978.

2. — Per corrispondere alle imprese aventi diritto i rimborsi relativi ai minori introiti ed oneri conseguenti di cui sopra, la Cassa conguaglio utilizzerà le eccedenze del proprio conto patrimoniale risultanti alla stessa data del 30 giugno 1978.

Roma, addì 4 agosto 1978

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(6595)

Provvedimento n. 29/1978.
Modificazioni alle tariffe elettriche

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 941 del 29 agosto 1961, n. 34/1974 del 6 luglio 1974, n. 38/1974 del 13 agosto 1974, n. 1/1975 del 16 gennaio 1975, n. 19/1976 del 15 giugno 1976, n. 7/1978 del 26 aprile 1978 e n. 11/1978 del 26 maggio 1978;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 23 dicembre 1977, recante approvazione del piano energetico nazionale ed il programma di risanamento del bilancio dell'E.N.E.L. allegato allo stesso piano;

Considerato l'aggiornamento dell'anzidetto programma anche in conseguenza della revisione delle tariffe di vendita dell'energia elettrica disposta con il provvedimento n. 11/1978 del 26 maggio 1978;

Ritenuto che per il conseguimento degli obiettivi del programma di risanamento del bilancio dell'E.N.E.L. è necessaria una integrazione di quanto già disposto con il provvedimento n. 11/1978;

Ritenuto che, sempre nel quadro dei provvedimenti diretti a conseguire il riassetto della situazione economico-finanziaria dell'E.N.E.L., è opportuno, inoltre, utilizzare parte delle eccedenze del conto patrimoniale della Cassa conguaglio per il settore elettrico alla data del 30 giugno 1978;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo presidenziale 26 gennaio 1948, n. 98;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Con decorrenza dalle bollette e fatture, anche d'acconto, emesse dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, assoggettabili alla applicazione delle tariffe di cui al provvedimento n. 11/1978 del 26 maggio 1978, entrano in vigore per tutto il territorio nazionale, fermo restando quanto disposto dal provvedimento C.I.P. n. 7/1978 del 26 aprile 1978 e fatte salve le competenze in materia di tariffe di utenza di cui all'art. 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le seguenti disposizioni per la disciplina dei prezzi e tariffe dell'energia elettrica e delle condizioni di fornitura, a parziale modifica dei provvedimenti n. 941 del 29 agosto 1961, n. 34/1974 del 6 luglio 1974 e n. 11/1978 del 26 maggio 1978.

Capitolo I

TARIFFE

Le tariffe di cui al capitolo I del provvedimento n. 11/1978 ed al capitolo VIII del provvedimento n. 941, sono sostituite, ad ogni effetto dalle seguenti:

A) ILLUMINAZIONE PUBBLICA

LIVELLO DI TENSIONE / TIPO DI CORRISPETTIVO	Bassa tensione	Alta tensione
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	1.915	1.762
Prezzo del kWh (lire) per potenze impegnate:		
fino a 100 kW	20,60	18,93
oltre 100 fino a 500 kW	20,10	18,47
oltre 500 kW	18,70	17,19

B) ILLUMINAZIONE PRIVATA IN LOCALI DIVERSI DALLE ABITAZIONI

1) *Tariffe per le forniture di energia elettrica per usi di illuminazione privata in locali diversi dalle abitazioni:*

a) Tariffa a consumo libero:

LIVELLO DI TENSIONE / TIPO DI CORRISPETTIVO	Bassa tensione	Alta tensione
Quota fissa mensile per utenza per qualsiasi potenza (lire)	300	276
Prezzo del kWh (lire)	74,05	68,11

All'utenza servita nel territorio dei comuni di Roma, Genova, Milano, Napoli e Torino si applicano le stesse quote fisse di L. 300 e L. 276 più il prezzo di L. 68,05 per ogni kWh consumato, se la consegna è effettuata in bassa tensione e di L. 62,59 se la consegna e effettuata in alta tensione.

b) Tariffe binomie per utenza ad alta utilizzazione che impegni una potenza pari o superiore a 10 kW:

LIVELLO DI TENSIONE / TIPO DI CORRISPETTIVO	Bassa tensione	Alta tensione
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	1.515	1.394
Prezzo del kWh (lire) per potenze impegnate:		
da 10 a 30 kW	61,15	56,24
oltre 30 kW	55,10	50,67

2) *Forniture straordinarie.*

La tariffa di cui al capitolo I, paragrafo *B*), punto 2) del provvedimento n. 11/1978 non può essere superiore ai seguenti corrispettivi per Watt-giorno:

LIVELLO DI TENSIONE / TIPO DI CORRISPETTIVO	Bassa tensione	Alta tensione
Corrispettivo giornaliero per watt (lire)	1,35	1,24

C) USI DOMESTICI

Quota fissa mensile:

Per le forniture previste dal capitolo III, punto 1), comma *a*), del provvedimento n. 34/1974:

L. 275 per potenza impegnata fino a kW 1,5;

L. 825 per potenza impegnata fino a kW 3;

L. 2.835 per potenza impegnata fino a kW 4,5;

L. 3.780 per potenza impegnata fino a kW 6.

Per le potenze impegnate superiori a 6 kW la quota fissa mensile viene aumentata di L. 630 per ciascun kW impegnato oltre il predetto valore.

Per le forniture di cui al capitolo III, punto 1), comma *b*), del provvedimento n. 34/1974:

L. 275 per potenza impegnata fino a kW 1,5;

L. 825 per potenza impegnata fino a kW 3;

L. 3.780 per potenza impegnata fino a kW 6;

L. 6.300 per potenza impegnata fino a kW 10.

Per le potenze impegnate superiori a 10 kW la quota fissa mensile viene aumentata di L. 3.150 per ogni 5 kW o frazione di 5 kW impegnati oltre i 10 kW.

Prezzo per kWh L. 38,25.

Alle forniture con potenza impegnata non superiore a 3 kW sara applicato il prezzo di L. 24,95 limitatamente ai consumi non eccedenti il quantitativo di 150 kWh riferito a ciascun mese di consumo compreso tra due letture consecutive dei misuratori; in sede di emissione delle bollette di acconto le imprese fornitrici hanno facoltà di applicare il prezzo di L. 38,25 ai consumi eccedenti il quantitativo di 150 kWh riferito a ciascun mese compreso nel periodo di fatturazione, salvo conguaglio da effettuarsi con le bollette emesse a seguito della lettura dei misuratori.

D) FORZA MOTRICE, USI INDUSTRIALI, COMMERCIALI E AGRICOLI DIVERSI DALLA ILLUMINAZIONE

1) *Tariffa a consumo libero fino a* 10 kW:

LIVELLO DI TENSIONE / TIPO DI CORRISPETTIVO	Bassa tensione	Alta tensione
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	310	285
Prezzo del kWh (lire)	41,80	38,44

2) *Tariffa di tipo binomio per utilizzazione ridotta fino a* 20 *kW*:

LIVELLO DI TENSIONE / TIPO DI CORRISPETTIVO	Bassa tensione	Alta tensione
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	1.090	1.003
Prezzo del kWh (lire)	31,75	29,19

3) *Tariffe di tipo binomio per utilizzazione normale*:

LIVELLO DI TENSIONE / TIPO DI CORRISPETTIVO	Bassa tensione	Alta tensione		
		Fino a 50.000 V	Da oltre 50.000 a 100.000 V	Oltre 100.000 V
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	2.180	2.006	1.962	1.918
Prezzo del kWh (lire) per potenze impegnate:				
fino a 100 kW	21,75	19,99	19,52	19,14
oltre 100 fino a 500 kW	21,45	19,72	19,25	18,87
oltre 500 fino a 1.000 kW	20,70	19,03	18,57	18,21
oltre 1.000 fino a 3.000 kW	19,55	17,97	17,54	17,20
oltre 3.000 fino a 10.000 kW	18,30	16,82	16,41	16,10
oltre 10.000 fino a 25.000 kW	16,45	15,12	14,75	14,47
oltre 25.000 kW	14,25	13,09	12,77	12,54

4) *Tariffe di tipo binomio per alta utilizzazione con potenza impegnata superiore a* 100 *kW*:

LIVELLO DI TENSIONE / TIPO DI CORRISPETTIVO	Bassa tensione	Alta tensione		
		Fino a 50.000 V	Da oltre 50.000 a 100.000 V	Oltre 100.000 V
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	3.270	3.008	2.943	2.878
Prezzo del kWh (lire) per potenze impegnate:				
oltre 100 fino a 500 kW	18,15	16,68	16,28	15,97
oltre 500 fino a 1.000 kW	17,40	15,99	15,60	15,31
oltre 1.000 fino a 3.000 kW	16,45	15,12	14,75	14,47
oltre 3.000 fino a 10.000 kW	15,20	13,97	13,62	13,37
oltre 10.000 fino a 25.000 kW	13,50	12,40	12,09	11,88
oltre 25.000 kW	11,50	10,56	10,29	10,12

5) *Tariffe di tipo binomio per forniture di integrazione*:

TIPO DI CORRISPETTIVO / LIVELLO DI TENSIONE	Bassa tensione	Alta tensione Fino a 50.000 V	Alta tensione Da oltre 50.000 a 100.000 V	Alta tensione Oltre 100.000 V
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	3.270	3.008	2.943	2.878
Prezzo del kWh (lire) per potenze impegnate:				
fino a 500 kW	18,15	16,68	16,28	15,97
oltre 500 fino a 1.000 kW	17,40	15,99	15,60	15,31
oltre 1.000 fino a 3.000 kW	16,45	15,12	14,75	14,47
oltre 3.000 fino a 10.000 kW	15,20	13,97	13,62	13,37
oltre 10.000 fino a 25.000 kW	13,50	12,40	12,09	11,88
oltre 25.000 kW	11,50	10,56	10,29	10,12

6) *Tariffe di tipo binomio per forniture limitate alle ore notturne con potenza impegnata superiore a 100 kW*:

TIPO DI CORRISPETTIVO / LIVELLO DI TENSIONE	Bassa tensione	Alta tensione Fino a 50.000 V	Alta tensione Da oltre 50.000 a 100.000 V	Alta tensione Oltre 100.000 V
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	550	506	495	484
Prezzo del kWh (lire) per potenze impegnate:				
oltre 100 fino a 500 kW	18,15	16,68	16,28	15,97
oltre 500 fino a 1.000 kW	17,40	15,99	15,60	15,31
oltre 1.000 fino a 3.000 kW	16,45	15,12	14,75	14,47
oltre 3.000 fino a 10.000 kW	15,20	13,97	13,62	13,37
oltre 10.000 kW	13,50	12,40	12,09	11,88

7) *Tariffe per forniture di energia elettrica per usi agricoli*:

a) Tariffe di tipo binomio per usi irrigui per utilizzazione normale:

TIPO DI CORRISPETTIVO / LIVELLO DI TENSIONE	Bassa tensione	Alta tensione
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	1.230	1.132
Prezzo del kWh (lire) per potenze impegnate:		
fino a 100 kW	16,80	15,44
oltre 100 kW	16,65	15,30

b) Tariffe di tipo binomio per usi irrigui per utilizzazione ridotta con potenza impegnata fino a 20 kW:

TIPO DI CORRISPETTIVO / LIVELLO DI TENSIONE	Bassa tensione	Alta tensione
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	615	566
Prezzo del kWh (lire)	24,60	22,61

c) Tariffe di tipo binomio per usi di azienda agricola:

TIPO DI CORRISPETTIVO / LIVELLO DI TENSIONE E PERIODO DELL'ANNO	Bassa tensione dall'1-4 al 30-9	Bassa tensione dall'1-10 al 31-3	Alta tensione dall'1-4 al 30-9	Alta tensione dall'1-10 al 31-3
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	1.230	1.915	1.132	1.762
Prezzo del kWh (lire) per potenze impegnate:				
fino a 100 kW	16,80	20,80	15,44	19,12
oltre 100 kW	16,65	20,40	15,30	18,75

d) Tariffe di tipo binomio per lavorazioni stagionali agricole con potenza impegnata fino a 20 kW:

TIPO DI CORRISPETTIVO / LIVELLO DI TENSIONE	Bassa tensione	Alta tensione
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire) per durate fino a:		
1 mese	2.860	2.631
2 mesi	2.585	2.378
3 mesi	2.295	2.111
4 mesi	2.015	1.854
da 5 a 9 mesi	1.915	1.762
Prezzo del kWh (lire)	20,80	19,12

8) *Tariffe per forniture di energia elettrica per uso di consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario*:

a) Tariffe per forniture annuali notturne alle bonifiche da effettuarsi esclusivamente in media o alta tensione:

TIPO DI CORRISPETTIVO / LIVELLO DI TENSIONE	Fino a 50.000 V	Da oltre 50.000 a 100.000 V	Oltre 100.000 V
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	385	377	370
Prezzo del kWh (lire)	14,10	13,77	13,54

b) Tariffe per forniture stagionali notturne per irrigazione a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario da effettuarsi esclusivamente in media o alta tensione:

TIPO DI CORRISPETTIVO / LIVELLO DI TENSIONE	Fino a 50.000 V	Da oltre 50.000 a 100.000 V	Oltre 100.000 V
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	410	402	394
Prezzo del kWh (lire)	14,10	13,77	13,54

c) Tariffe generali per forniture annuali alle bonifiche da effettuarsi esclusivamente in media o alta tensione:

LIVELLO DI TENSIONE / TIPO DI CORRISPETTIVO	Fino a 50.000 V	Da oltre 50.000 a 100.000 V	Oltre 100.000 V
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	1.015	995	974
Prezzo del kWh (lire)	15,50	15,14	14,89

Alle tariffe di cui al presente comma *c*) sono applicabili le disposizioni di cui al capitolo V, paragrafo *A*), punto 7 (tariffe per forniture di durata inferiore ad un anno), punto 8 (tariffe per forniture a carattere ricorrente di durata inferiore ad un anno) e punto 9 (tariffe con diverso impegno di potenza in due distinti periodi dell'anno), del provvedimento n. 941.

9) *Tariffe per forniture straordinarie di energia elettrica.*

Per le forniture straordinarie di cui al capitolo I, paragrafo *D*), punto 6, del provvedimento n. 11/1978 le imprese elettriche non possono applicare tariffe superiori alle seguenti:

LIVELLO DI TENSIONE / TIPO DI CORRISPETTIVO	Bassa tensione	Alta tensione
Corrispettivo giornaliero per kW (lire) per utilizzazioni:		
fino a 12 ore al giorno	490	450
oltre 12 ore al giorno	740	680

E) Forniture alle imprese che rivendono l'energia

1) *Forniture a piccoli rivenditori.*

Per le forniture di cui al capitolo I, paragrafo *E*), punto 1) del provvedimento n. 11/1978 è stabilita la seguente tariffa:

LIVELLO DI TENSIONE / TIPO DI CORRISPETTIVO	Bassa tensione	Alta tensione
Quota fissa mensile (lire) per qualsiasi potenza	1.365	1.256
Prezzo del kWh (lire)	16,25	14,95

2) *Forniture agli altri rivenditori.*

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al capitolo I, paragrafo *E*), punto 2), del provvedimento n. 11/1978 si assumono le seguenti aliquote espresse in lire per kWh:

	Forniture a rivenditori che immettono in rete nel corso dell'anno più di 10 milioni e fino a 30 milioni di kWh	Forniture a rivenditori che immettono in rete nel corso dell'anno oltre 150 mila e fino a 10 milioni di kWh
Illuminazione privata in locali diversi dalle abitazioni	27,00	24,90
Usi domestici	17,25	15,95

3) *Nei casi in cui il rivenditore eserciti la facoltà di cui al capitolo VI, paragrafo* D), *punto* 1) *del provvedimento n.* 941 *si applicano le seguenti tariffe*:

I) per forniture corrispondenti al totale fabbisogno annuo del rivenditore:

a) tariffe di tipo binomio per utilizzazione normale:

LIVELLO DI TENSIONE / TIPO DI CORRISPETTIVO	Bassa tensione	Alta tensione		
		Fino a 50.000 V	Da oltre 50.000 a 100.000 V	Oltre 100.000 V
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	2.060	1.895	1.854	1.813
Prezzo del kWh (lire) per potenze impegnate:				
fino a 100 kW	18,95	17,45	17,07	16,68
oltre 100 fino a 500 kW	18,40	16,94	16,58	16,20
oltre 500 fino a 1.000 kW	16,90	15,56	15,23	14,88
oltre 1.000 fino a 3.000 kW	16,00	14.73	14,42	14,09
oltre 3.000 fino a 10.000 kW	14,75	13,58	13,29	12,99
oltre 10.000 kW	14,40	13,26	12,98	12,68

b) tariffe di tipo binomio per alta utilizzazione:

LIVELLO DI TENSIONE / TIPO DI CORRISPETTIVO	Bassa tensione	Alta tensione		
		Fino a 50.000 V	Da oltre 50.000 a 100.000 V	Oltre 100.000 V
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	3.085	2.838	2.777	2.715
Prezzo del kWh (lire) per potenze impegnate:				
oltre 500 fino a 1.000 kW	13,95	12,85	12,57	12,28
oltre 1.000 fino a 3.000 kW	13,05	12,02	11,76	11,49
oltre 3.000 fino a 10.000 kW	11,90	10,96	10,73	10,48
oltre 10.000 kW	11,45	10,55	10,32	10,08

II) per forniture corrispondenti ad una parte del fabbisogno del rivenditore: tariffe di tipo binomio per forniture di integrazione già al netto dello sconto del 5 % di cui al capitolo VI, paragrafo *D*), punto 1) del provvedimento n. 941:

LIVELLO DI TENSIONE / TIPO DI CORRISPETTIVO	Bassa tensione	Alta tensione		
		Fino a 50.000 V	Da oltre 50.000 a 100.000 V	Oltre 100.000 V
Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire)	2.945	2.709	2.651	2.592
Prezzo del kWh (lire) per potenze impegnate:				
fino a 100 kW	14,75	13,58	13,29	12,99
oltre 100 fino a 500 kW	14,55	13,40	13,11	12,81
oltre 500 fino a 1.000 kW	13,40	12,34	12,08	11,80
oltre 1.000 fino a 3.000 kW	12,50	11,51	11,27	11,01
oltre 3.000 fino a 10.000 kW	11,35	10,45	10,23	10,00
oltre 10.000 kW	10,90	10,04	9,83	9,60

4) *Le disposizioni di cui al presente paragrafo entrano in vigore con decorrenza dalle bollette e fatture, anche d'acconto, emesse dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella* Gazzetta Ufficiale *e con l'applicazione dei criteri stabiliti dal Ministero dell'industria e del commercio con il Provvedimento n.* 117 *del* 18 *luglio* 1947 *riguardante la prevalenza dei consumi.*

F) FORNITURE DI CUI AL CAPITOLO VIII DEL PROVVEDIMENTO N. 941

I prezzi legalmente in atto a norma delle disposizioni di cui al capitolo VIII, primo, secondo e terzo capoverso del provvedimento n. 941, sono maggiorati di un importo pari a L. 2,90 per forniture in bassa tensione, L. 2,65 per forniture in alta tensione fino a 50.000 V e L. 2,55 per forniture in alta tensione superiore a 50.000 V.

Capitolo II

CONDIZIONI DI FORNITURA

Sono abrogate le seguenti disposizioni contenute nel provvedimento n. 941: capitolo I, paragrafo 3), punto *d*); capitolo II, paragrafo 3), primo capoverso; capitolo V, paragrafo *A*), punto 6), comma *a*), ultimo capoverso; capitolo V, paragrafo *A*), punto 6), comma *b*), penultimo capoverso; capitolo V, paragrafo *A*), punto 6), comma *d*), ultimo capoverso; capitolo V, paragrafo *B*), punto *b*) e capitolo VI, paragrafo *A*), punto 1), ultimo capoverso.

Capitolo III

CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO

La Cassa conguaglio per il settore elettrico è autorizzata a corrispondere per l'anno 1978 all'E.N.E.L. e alle altre imprese elettriche distributrici, una integrazione tariffaria determinata in ragione di L. 0,440 per ogni kWh di energia venduto nel territorio nazionale nell'anno 1977, utilizzando, a tale scopo, le eccedenze del proprio conto patrimoniale risultanti alla data del 30 giugno 1978.

Per la determinazione del quantitativo di energia venduto nell'anno 1977, si farà riferimento alla documentazione prodotta, ai sensi dei vigenti provvedimenti, dall'E.N.E.L. e dalle altre imprese elettriche distributrici alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Disposizioni finali

Restano ferme, in quanto non modificate o in contrasto con le norme del presente provvedimento, tutte le disposizioni contenute nei provvedimenti precedentemente emanati per la disciplina dei prezzi e tariffe dell'energia elettrica, delle condizioni di fornitura e dei contributi di allacciamento.

Roma, addì 4 agosto 1978

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(6596)

Provvedimento n. 30/1978.
Modificazioni alle aliquote del sovrapprezzo termico

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947 n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 34/1974 del 6 luglio 1974, n. 38/1974 del 13 agosto 1974, n. 47/1974 del 5 dicembre 1974, n. 1/1975 del 16 gennaio 1975, n. 25/1975 del 7 agosto 1975, n. 19/1976 del 15 giugno 1976, n. 31/1976 del 22 ottobre 1976, n. 33/1976 del 29 ottobre 1976, n. 9/1977 del 16 febbraio 1977, n. 7/1978 del 26 aprile 1978;

Considerato che la situazione del conto patrimoniale della Cassa conguaglio per il settore elettrico consente l'integrale rimborso, alle imprese distributrici che producono energia elettrica con impianti termoelettrici, dei maggiori oneri, fin qui sostenuti, relativi al combustibile impiegato in detti impianti;

Considerato l'andamento dei prezzi sul mercato dei prodotti petroliferi;

Tenuto conto dell'andamento della produzione di energia elettrica in relazione all'apporto delle diverse fonti primarie di energia;

Ritenuta l'opportunità di disporre la revisione delle aliquote dei sovrapprezzi a favore della Cassa conguaglio per il settore elettrico, in relazione a quanto previsto dal provvedimento C.I.P. n. 34/1974;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo presidenziale 26 gennaio 1948 n. 98;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Con decorrenza dalle bollette e fatture, anche d'acconto, emesse dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, assoggettabili alla applicazione delle tariffe di cui al provvedimento n. 11/1978 del 26 maggio 1978, entrano in vigore per tutto il territorio nazionale le seguenti disposizioni per la disciplina del sovrapprezzo termico a modifica dei punti 1) e 2) del provvedimento n. 9/1977 del 16 febbraio 1977:

1) Salvo quanto disposto dal successivo punto 2) del presente provvedimento le aliquote del sovrapprezzo termico di cui al punto 1) del provvedimento n. 9/1977 sono sostituite ad ogni effetto dalle seguenti:

L. 15,50 per forniture con consegna in bassa tensione;

L. 13,80 per forniture con consegna in alta tensione fino a 50.000 volt;

L. 13,20 per forniture con consegna in alta tensione superiore a 50.000 volt.

2) Le aliquote del sovrapprezzo termico di cui al punto 2) del provvedimento n. 9/1977, sono sostituite ad ogni effetto dalle seguenti:

a) forniture per usi di pubblica illuminazione; *b*) forniture effettuate alle aziende municipalizzate per usi di trazione elettrica; *c*) forniture per usi di illuminazione privata in locali diversi dalle abitazioni con potenza impegnata fino a 1 kW; *d*) forniture per usi agricoli, di consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, regolate dalle tariffe di cui al capitolo I, paragrafo *D*) del provvedimento n. 29/1978 del 4 agosto 1978 che non rientrano tra quelle indicate al successivo punto *e*);	L. 4,50 per forniture con consegna in bassa tensione. L. 4,00 per forniture con consegna in alta tensione fino a 50.000 volt. L. 3,80 per forniture con consegna in alta tensione superiore a 50.000 volt.
e) forniture per usi industriali, commerciali, agricoli, di consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario con potenza impegnata fino a 30 kW regolate dalle tariffe di cui al capitolo I, paragrafo *D*) del provvedimento n. 29/1978 del 4 agosto 1978 effettuate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 ed alle quali si applica la riduzione tariffaria prevista dall'art. 15, primo comma, della legge 6 ottobre 1971, n. 853;	L. 5,20 per forniture con consegna in bassa tensione. L. 4,65 per forniture con consegna a tensione superiore.
f) forniture con potenza impegnata fino a 30 kW regolate dalle tariffe di cui al capitolo I, paragrafo *D*) del provvedimento n. 29/1978 del 4 agosto 1978 che non rientrano tra quelle indicate alle precedenti lettere *b*), *d*), *e*);	L. 10,00 per forniture con consegna in bassa tensione. L. 8,90 per forniture con consegna a tensione superiore.

g) forniture utilizzate nei processi produttivi che presentano le caratteristiche di cui al provvedimento n. 25/1975, fermo restando quando disposto dal provvedimento n. 7/1978 del 26 aprile 1978; L. 5,80

h) forniture per usi domestici con potenza complessivamente impegnata superiore a 3 kW; L. 15,50

i) forniture per usi domestici con potenza complessivamente impegnata non superiore a 3 kW, *limitatamente ai consumi non eccedenti* il quantitativo di 150 kWh mensili di cui al capitolo I, paragrafo *C*) del provvedimento n. 29/1978 del 4 agosto 1978. Ai consumi eccedenti il predetto quantitativo si applica l'aliquota di cui alla precedente lettera *h*). L. 4,50

3) Restano ferme, in quanto non modificate o in contrasto con le norme del presente provvedimento, tutte le disposizioni contenute nei provvedimenti precedentemente emanati per la disciplina del sovrapprezzo termico.

Roma, addì 4 agosto 1978

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(6597)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione di un componente il comitato di sorveglianza della Cassa di credito popolare in Nola, società cooperativa a responsabilità limitata, in liquidazione coatta amministrativa.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 22 novembre 1971, che ha revocato l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa di credito popolare in Nola, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Nola (Napoli) e ha posto la stessa in liquidazione coatta secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il proprio provvedimento in data 22 novembre 1971, con cui tra l'altro il dott. Oscar Barone è stato nominato componente del comitato di sorveglianza della predetta azienda;

Considerato che il dott. Oscar Barone è deceduto e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Roberto Pollice, nato a Napoli il 1° giugno 1936, è nominato componente del comitato di sorveglianza della Cassa di credito popolare in Nola, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Nola (Napoli), in liquidazione coatta amministrativa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1978

Il Governatore: BAFFI

(6089)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a direttore di farmacia, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo Stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a direttore di farmacia, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977 e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a direttore di farmacia, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Ranza Donatella, nata a Castellamonte (Torino) il 1° gennaio 1943 . . .	punti	95	su 100
2. Cappello Chiara, nata a Pieve di Teco il 22 dicembre 1920	»	90	»
3. Giannotti Pier Franco, nato ad Aulla il 7 settembre 1939 . . .	»	90	»
4. Silvano Silvia, nata a Genova il 19 aprile 1940	»	90	»
5. Rambaldi Benito, nato a Torri del Benaco (Verona) il 7 novembre 1935 . .	»	85	»
6. Serra Giovanna, nata a San Giovanni in Persiceto (Bologna) il 19 maggio 1941	»	85	»
7. Rossi Nino, nato a Taranto il 17 aprile 1930	»	78	»
8. Chiesa Gianfranco, nato a Villafranca (Verona) il 23 maggio 1942 . . .	»	76	»
9. Natuzzi Giovanni, nato a Taranto il 21 gennaio 1942	»	76	»
10. Bigazzi Myriam, nato a Città di Castello (Perugia) il 24 ottobre 1937 . . .	»	75	»
11. Guerrazzi Giovanni, nato a S. Giuliano Terme (Pisa) il 6 settembre 1939 . .	»	75	»
12. Sperapani Maria Felice, nata a Viterbo il 16 settembre 1930	»	75	»
13. Bartocci Carmen, nata a Sellano (Perugia) il 22 febbraio 1931	»	70	»
14. Braghiroli Anna, nata a Bondeno (Ferrara) il 24 maggio 1939	»	70	»
15. Cesetti Gianfranco, nato a Milano il 7 maggio 1942	»	70	»
16. Gargano Luigi, nato a Gioiosa Jonica (Reggio Calabria) il 23 dicembre 1931	»	70	»
17. Russo Maria, nata a Castrovillari il 30 aprile 1935	»	70	»
18. Uva Elisa, nata a Minervino Murge il 24 maggio 1929	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5921)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Udine.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Atteso che in data 6 gennaio 1978, l'assessore all'igiene ed alla sanità, con decreto n. 1/SAN.AMM.6.20., ha costituito la commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione di condotte veterinarie vacanti in provincia di Udine alla data del 30 novembre 1976;

Atteso altresì che il veterinario provinciale di Udine, con nota n. 311/VET. 3 aprile 1978, ha fatto conoscere che il professor Ennio Seren componente la commissione di esami ha declinato l'incarico per motivi di salute ed in sua sostituzione viene designato il prof. Franco Monti, docente di patologia speciale e clinica medica veterinaria presso l'Università di Torino;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del professor Ennio Seren;

Visto l'art. 1 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 13, che dispone che le commissioni trasferite di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, vengano nominate ai sensi della legge regionale n. 16/65;

Considerato che l'art. 4 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 13, prevede che le commissioni e comitati operanti nel settore sanitario, già costituiti alla data di entrata in vigore della stessa, continuino ad operare nell'attuale composizione e ciò fino alla scadenza prevista;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1733 del 18 maggio 1978;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Franco Monti docente di patologia speciale e clinica medica veterinaria presso l'Università di Torino viene nominato componente della commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1976 in sostituzione del prof. Ennio Seren.

Art. 2.

La commissione di cui trattasi pertanto sarà composta nel modo seguente:

Presidente:

Maialetti dott. Antonio, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Barillari dott. Abramo, vice prefetto ispettore della prefettura di Udine;

Cicchini dott. Italo, veterinario provinciale superiore del Ministero della sanità;

Bisbocci prof. Giovanni, docente di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Torino;

Monti prof. Franco, docente di patologia speciale e clinica medica veterinaria presso l'Università di Torino;

Vidale dott. Arnaldo, veterinario consorziale di Tavagnacco.

Segretario:

Salemi dott. Guido, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione e **sarà** affisso per 8 (otto) giorni consecutivi nell'albo della prefettura di Udine, dell'ufficio del veterinario provinciale di Udine e **dei** comuni interessati.

Trieste, addì 19 giugno 1978

Il presidente: COMELLI

(5930)

OSPEDALE CIVILE « SS. ANNUNZIATA » DI TARANTO

Concorso ad un posto di primario di dermosifilopatia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di dermosifilopatia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Taranto.

(2874/S)

OSPEDALE CIVILE DI VERGATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;
un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Vergato (Bologna).

(2852/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

E' ulteriormente riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Vergato (Bologna).

(2853/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100782250)